

Spett.le Autorità di Regolazione dei Trasporti
Trasmessa a mezzo PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Genova, 20 giugno 2024

OGGETTO: Delibera ART 75/2024. Consultazione per l'integrazione della Misura 2 - *Concessioni di aree e banchine portuali*, in relazione allo “schema di PEF” sulla cui base devono essere predisposti i PEF che sono tenuti a presentare i partecipanti alle procedure di gara per il rilascio delle concessioni di cui all’art. 18 della l. 84/1994. **Osservazioni Assiterminal.**

La scrivente Assiterminal - Associazione Italiana Terminalisti Portuali, preso atto del contenuto della delibera ART n. 75/2024, intende fornire a codesta Autorità alcune osservazioni, suggerimenti ed indicazioni, ritenuti utili al fine di rendere il modello di PEF compatibile con l'ordinamento europeo.

* * *

Premesse

Fin dal 2001, anno di sua fondazione, Assiterminal è la principale espressione associativa, per numero di imprese iscritte, dell'industria della portualità italiana. Essa si pone il primario obiettivo di garantire la diretta rappresentanza dell'imprenditoria portuale associata nonché di contribuire alla formazione degli indirizzi in materia di politica portuale e di sviluppo delle attività terminalistiche portuali e più in generale del sistema logistico nazionale. Ai sensi della Legge 84/1994 - ossia il *corpus* normativo organico del settore portuale – Assiterminal esprime la designazione di propri rappresentanti in seno agli Organismi di partenariato della risorsa mare e nelle Commissioni Consultive Locali delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP); è componente del C.I.S.M. - *Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima e Portuale*; è l'associazione maggiormente rappresentativa, per la parte datoriale, nel CCNL dei Lavoratori dei Porti; aderisce al network associativo di CONFETRA e di Confindustria nonché, a livello dell'Unione Europea, di Feport. Tra le altre cose, rappresenta le imprese terminaliste portuali nei rapporti con le Autorità politiche ed amministrative, nonché con qualsiasi organismo pubblico o privato, sia sul piano nazionale che internazionale, tutelando gli interessi della categoria.

<i>Riferimento alla Misura e/o allo schema di PEF</i>	<i>Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta</i>	<i>Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato</i>	<i>Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione</i>
<p>Schemi Contabili</p> <p>Schema 1 – Piano economico previsionale</p>	<p>1.c Altri ricavi e proventi</p> <p>1.c.i di cui contributi c/esercizio</p>	<p>1.c Altri ricavi e proventi</p> <p><u>comunque derivanti e/o afferenti allo svolgimento di servizi portuali o operazioni portuali</u></p>	<p>Dev'essere reso esplicito ed inequivocabile che la voce "altri ricavi" non può riguardare ricavi che derivano da attività estranee dai "servizi portuali" o dalle "operazioni portuali" svolti dall'impresa nel compendio concesionario considerato dal PEF.</p> <p>Infatti, poiché il PEF delinea l'equilibrio raggiunto tra il soggetto pubblico e l'impresa nell'allocazione dei rischi - la cui adeguatezza e sostenibilità devono essere valutate dall'amministrazione concedente in conformità alle norme dell'ordinamento europeo, in coerenza con gli artt. 55 e 107 TFUE - esso rappresenta e definisce, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i ricavi attesi, <u>che logicamente possono riguardare esclusivamente le attività "tipiche", ossia quelle derivanti dall'esercizio delle attività del ciclo portuale;</u> • i relativi flussi di cassa, <p>il tutto in relazione ai costi di gestione stimati ed agli investimenti.</p> <p>Pertanto, costituirebbe un "errore tecnico" il considerare dei ricavi che non sono correlati alle tipiche attività d'impresa portuale previste.</p>



Infine si osserva che, in logica prosecuzione con la disciplina regolatoria che si intende applicare alla redazione dei PEF, si dovrà altresì procedere ad elaborare una disciplina coerente e coordinata per il contributo di finanziamento dovuto dalle medesime imprese.

Ne consegue che, per le imprese ex art. 18 Legge 84/1994, una volta assentita la concessione sulla base dello “schema di PEF” in parola, l’ART non potrà non tenere conto del nuovo assetto regolatorio in essere, con particolare riferimento alla corretta individuazione della “base imponibile” su cui andrà calcolata l’aliquota contributiva, che logicamente non potranno più essere le voci A1+A5 del conto economico, proprio in ragione dei valori del PEF.



Luca Becce
Presidente